



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

Direzione generale

Servizio Tecnico e della Prevenzione

CAPITOLATO SPECIALE DI GARA PER LA FORNITURA DI INDUMENTI DA LAVORO
DETERMINAZIONE N. 230 DEL 27.11.2007 – C.I.G. 0100331BBF

PARTE I
OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1
(Oggetto dell'appalto)

Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura di indumenti da lavoro idonei per i lavori di silvicoltura, di sistemazione idraulico forestale e delle altre attività connesse, svolte a norma di statuto dai dipendenti dell'Ente Foreste della Sardegna, per un importo presunto, messo a base dell'appalto, pari a euro 660.000,00 oltre IVA da applicare secondo aliquota stabilita conformemente alla normativa italiana.

L'intera fornitura risulta essere compresa in lotto unico, non scindibile; le imprese potranno, pertanto, presentare offerta esclusivamente per tutti gli articoli in gara.

Non è ammesso frazionamento alcuno, verranno escluse eventuali offerte parziali e/o condizionate.

Non saranno inoltre accettate varianti nelle offerte intese come più articoli proposti in alternativa nell'offerta.

Art. 2
(Articoli della fornitura)

L'intera fornitura è costituita dagli articoli riportati nel elenco "allegato A" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Gli articoli offerti, oggetto della fornitura, dovranno corrispondere a quanto prescritto nell'allegato succitato, e ciò per quantità, dimensioni, forma e ogni altra caratteristica e requisito espressamente richiamati.

Relativamente alla qualità degli articoli, la descrizione riportata nell'allegato A è da intendersi come requisito minimo degli articoli richiesti, verranno pertanto esclusivamente ammesse alla gara e valutate con i criteri di cui al successivo art. 6 del presente capitolato tutte le offerte presentate relative a prodotti di qualità uguale o superiore a quanto indicato dall'Amministrazione.

Gli indumenti dovranno essere idonei all'utilizzo da parte di operatori sia di sesso maschile, sia di sesso femminile

Gli articoli forniti, non dovranno riportare all'esterno marchi relativi al produttore e/o distributore.

Sarà infine facoltà dell'Amministrazione richiedere piccole variazioni o adattamenti negli articoli aggiudicati al fine di ottenere un miglioramento qualitativo o estetico negli stessi senza che tali richieste comportino né sensibili aumenti nei costi di produzione dell'impresa, né variazioni rispetto alle condizioni di aggiudicazione.

PARTE II
NORME PER LA GARA E LA STIPULA
Art. 3
(Documentazione di gara)

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente procedimento i seguenti documenti:

- Capitolato speciale di gara - composto da 14 pagine;
- Allegato A – (compreso A1, A2, A3, A4) Elenco e descrizione della fornitura - composto da 10 pagine,
- Allegato B - Modello per autocertificazione;
- Allegato C - Modello per la presentazione dell'offerta economica;
- Allegato D - Modello per la presentazione dell'offerta tecnica.

Art. 4
(Termini e modalità di ricezione delle offerte)

A) Le imprese che intendono partecipare alla gara dovranno, a pena di esclusione, presentare un'offerta sottoscritta dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante della società, o da altro soggetto che presenti contestualmente specifica procura notarile; i documenti da presentare – a pena di esclusione -, dettagliati nel seguito, e le modalità di presentazione – anch'esse a pena di esclusione -, sono le seguenti:

- I le ditte dovranno produrre un plico esterno debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, integro e non trasparente, recante il nominativo, la sede dell'impresa e la seguente dicitura " **Contiene offerta per procedura aperta per la fornitura di indumenti da lavoro per i dipendenti dell'Ente – Codice CIG . 0100331BBF – Scadenza 27/02/2008**", a sua volta contenente:
- II. una prima busta interna, anch'essa debitamente sigillata con le innanzi descritte modalità, integra e non trasparente, recante la dicitura " offerta economica", contenente:
 1. l'offerta economica alla quale si offre di eseguire la fornitura da presentare mediante utilizzo dell'allegato C predisposto dall'Amministrazione;
 2. una analisi con indicazione delle voci di costo elementari dell' offerta presentata che concorrono alla costituzione complessiva del prezzo proposto secondo quanto disposto dall'articolo 86, comma 5 del D.Lgs. 163/2006.
- III. una seconda busta interna, anch'essa debitamente sigillata con le innanzi descritte modalità, recante la dicitura " offerta tecnica ", contenente tutti i documenti relativi

all'offerta tecnica soggetti a valutazione tecnica discrezionale, composto e contenente, a pena di esclusione, dalle seguenti parti e documenti:

Parte A) modello per la presentazione dell'Offerta tecnica, secondo quanto riportato nell'Allegato D, predisposto da questa Amministrazione, debitamente sottoscritto dal rappresentante legale dell'Impresa;

Parte B) copia dei rapporti di prova effettuati sui tessuti che costituiscono giubba e pantalone, in relazione alla resistenza all'abrasione (UNI EN 530:1996 – Metodo 1), alla trazione (UNI EN ISO 13934-1:2000), alla lacerazione (UNI EN ISO 4674-1:2005), nonché alla forza massima di rottura delle cuciture con il metodo Grab (UNI EN ISO 13935-2:2001). Non è richiesta la presentazione dei rapporti di prova per i tessuti interni (fodere).

Si precisa che non si terrà conto di ulteriori documenti, dichiarazioni o relazioni presentate.

IV. una terza busta interna, anch'essa debitamente sigillata con le innanzi descritte modalità, recante la dicitura "Documentazione di gara", contenente i documenti concernenti l'ammissione, ovvero:

- autodichiarazione concernente gli elementi di ammissione, da effettuare mediante compilazione, o riproduzione, del prestampato " allegato B", debitamente sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa, con allegazione di una copia di un valido documento di identità personale da prescegliere fra quelli individuati all'articolo 35 del D.P.R. 445/2000 (passaporto, carta d'identità, ecc.);
- cauzione provvisoria, a garanzia della serietà dell'offerta e della stipulazione del contratto in caso di aggiudicazione, da prestare secondo le modalità indicate al successivo articolo 10 del presente capitolato;
- Dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art.113 del D.Lgs. 163/2006 (Tale dichiarazione potrà anche essere contenuta nella polizza fidejussoria relativa alla cauzione provvisoria);
- dichiarazioni bancarie di cui al successivo articolo 7
- **documentazione attestante il pagamento del contributo previsto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, giusta deliberazione del 10 gennaio 2007, in attuazione dell'Art. 1, commi 65 e 67, della L. 2005, n. 266, dell'importo di € 50,00. Si rammenta che, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni, la mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento è causa di esclusione dell'operatore economico dall'appalto. Il codice identificativo della presente procedura è CIG 0100331BBF.**

V. In separato plico/plichi sigillato, con all'esterno l'indicazione dell'oggetto della gara, dovranno essere inseriti i campioni degli articoli richiesti e per i quali viene presentata l'offerta.

La campionatura inserita all'interno del plico dovrà, pena l'esclusione, essere delle seguenti misure/taglie:

Giubba, Pantalone e Maglia Tg. 50 ovvero Large e Berretto in misura unica;

La mancata, incompleta o irregolare presentazione della campionatura determinerà l'esclusione dell'offerta.

Tale plico dovrà essere consegnato contestualmente alla consegna dell'offerta o comunque entro il termine ultimo di scadenza per la presentazione della stessa.

Il plico dovrà contenere un solo tipo campione per ogni articolo richiesto, pena l'esclusione.

I campioni presentati verranno restituiti alle imprese partecipanti ad aggiudicazione definitiva intervenuta, salvo per l'impresa aggiudicataria, alla quale il campione potrà venire restituito solo a seguito dell'intervenuto collaudo definitivo della fornitura. Resta inteso che gli oneri per il ritiro della campionatura sono a carico dei concorrenti

- B) Il termine ultimo per la ricezione delle offerte è fissato alle **ore 12 del giorno 27.02.2008**; dopo tale termine non si ammetteranno offerte, nemmeno in sostituzione o a modifica di quelle già pervenute. Rimane inteso che la consegna dell'offerta è ad esclusivo carico del mittente e, pertanto, l'Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile qualora il plico giunga oltre i termini prefissati per ritardi imputabili al servizio postale, ai corrieri o per qualsiasi altro motivo, ovvero qualora il plico giunga aperto o danneggiato, tale da non rispondere più ai requisiti di integrità indispensabile per l'ammissione alla gara.

- C) Indirizzo al quale le offerte devono essere inviate:

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE

Viale Luigi Merello, 86 – 09123 CAGLIARI

- D) L'offerta dovrà essere effettuata esclusivamente in lingua italiana, in caso di certificati o altri documenti presentati in lingua straniera, gli stessi, pena la loro stessa nullità – ed esclusione dell'offerta qualora si tratti di documento richiesto a pena di esclusione -, dovranno essere accompagnati da una loro traduzione effettuata o certificata dal relativo consolato o altro organismo pubblico in grado di attestare la fedeltà di traduzione;

- E) L'offerta economica, dovrà essere indicata in cifre ed in lettere, fermo restando che, in caso di contrasto tra le indicazioni prevarrà quella più vantaggiosa per l'amministrazione, salvo errore palesemente riconoscibile da parte della commissione;

- F) Sull'offerta deve essere regolarmente assolta l'imposta di bollo, pena la regolarizzazione ai sensi di legge.

Art 5

(Procedura di aggiudicazione)

L'appalto sarà affidato tramite procedura aperta, di cui all'Art. 17 della L.R. 7 agosto 2007, n. 5, In applicazione dell'art. 69 del R.D. 827/1924, si dichiara che sarà facoltà di questa Amministrazione procedere all'aggiudicazione anche nel caso pervenga o rimanga valida una

sola offerta ovvero di non aggiudicare in parte o tutta la fornitura, motivando in tal caso adeguatamente il provvedimento.

In caso di offerte uguali, si procederà ai sensi dell'Art. 77 del R.D. 827/1924.

Art. 6

(Criteri di aggiudicazione)

L'aggiudicazione della fornitura avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso, come previsto dall'art. 18 della L.R. 7 agosto 2007, n. 5.

A tal fine, la commissione, all'uopo nominata per le valutazioni dell'offerta, terrà conto dei seguenti criteri:

A) PREZZO: 50/100

Ferma restando l'applicazione dell'istituto dell'offerta anomala in applicazione del successivo art. 9 del presente capitolato, per stabilire il punteggio da assegnare alle concorrenti in relazione al ribasso effettuato sull'importo a base d'asta si adotterà il criterio di proporzionalità in base alla seguente formula:

$$O : O_{min} = P_{max} : X \quad \rightarrow \quad X = O_{min} * P_{max} / O$$

dove i sopra descritti simboli sono da intendersi come **O min** offerta più bassa, **O** offerta esaminata, **Pmax** punteggio massimo, **X** punteggio attribuito all'offerta esaminata.

Alla concorrente che offre il minor prezzo (**Omin**), verrà attribuito il punteggio massimo (**Pmax = 50 punti**). Alle altre concorrenti verrà attribuito un punteggio (**X**) in base all'offerta (**O**), applicando la formula precedente.

2) QUALITA': Punti 50/100

Il punteggio relativo alla valutazione della qualità verrà attribuito tenendo in particolare conto i seguenti sotto criteri:

1. **Qualità** (da valutare sulla base delle caratteristiche di resistenza e di robustezza dell'indumento, qualità dei tessuti utilizzati e delle rifiniture, durata nel tempo in relazione alle condizioni di effettivo utilizzo da parte degli operai, eventuali garanzie contro i difetti di fabbricazione) – **max punti 20**
2. **Funzionalità** (da valutare sulla base della libertà di movimento, ampiezza, regolabilità e adattabilità dell'indumento, anche in relazione alla compatibilità con i DPI che l'operatore potrebbe dover indossare) – **max punti 15**
3. **Comfort** (da valutare sulla base della traspirabilità dell'indumento, ergonomia, vestibilità e comodità, eventuali certificazioni relative al livello di comfort) – **max punti 10**
4. **Estetica** (da valutare sulla base dell'aspetto dell'indumento completo) – **max punti 5**

In relazione alla premessa del presente punto, saranno presi in considerazione il campione, nonché la relazione, i rapporti di prova e gli altri documenti presentati nell'offerta tecnica.

L'attribuzione dei punteggi ai contenuti degli anzidetti punti 1, 2, 3 e 4 avviene mediante applicazione del confronto a copie di cui all'allegato A del D.P.R. 554/1999.

Art. 7

((Capacità dei concorrenti))

E' consentita la partecipazione di tutti i soggetti di cui agli articoli 34 e 37 del D.Lgs. 163/2006, in possesso dei seguenti requisiti:

a) CAPACITÀ GIURIDICA:

a1) Iscrizioni nei registri professionali:

- Per le imprese residenti in Italia: iscrizione nel registro della C.C.I.A.A., per l'attività in appalto;
- Per le imprese residenti in stati membri o firmatarie di accordo GATT, già OMC: iscrizione nel competente registro commerciale o professionale dello Stato di residenza definiti nell'allegato XI B, ovvero iscrizione nel registro commerciale o professionale valido nel paese di residenza.

a2) Assenza di cause di esclusione: le imprese, e per esse, con riferimento ai requisiti personali, gli amministratori con poteri di rappresentanza, non dovranno incorrere in uno dei casi di esclusione previsti dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006.

Saranno parimenti escluse le imprese che si siano rese colpevoli di negligenza o malafede in precedenti forniture, in applicazione dell'art. 3 del R.D. 2440/23 e del R.D. 827/24.

b) CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA

Le imprese partecipanti alla gara dovranno presentare n. 2 idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati di credito con la quale gli stessi attestano l'idoneità economica e finanziaria dell'impresa ai fini dell'assunzione del presente appalto. Pena l'esclusione, le dichiarazioni rese dall'Istituto Bancario dovranno fare espressamente menzione al presente appalto.

c) CAPACITA' TECNICA

Al fine della valutazione della capacità tecnica dei concorrenti verranno presi in esame i campioni dagli stessi presentati, nonché le certificazioni e le altre documentazioni presenti nell'offerta agli stessi riferiti (c.f.r. art. 42, comma 1, lettere l e m).

PARTECIPAZIONE IN CASO RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (RTI), DI CONSORZI E AVVALIMENTO.

E' ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande (RTI) con l'osservanza della disciplina di cui all'Art. 37 del D.Lgs 163/2006.

Nel caso di partecipazione da parte di raggruppamento temporaneo di imprese, l'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve, pena l'esclusione, e specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla

disciplina prevista dalla normativa vigente. Tali dichiarazioni dovranno essere contenute, pena l'esclusione, nella busta contrassegnata dalla dicitura "Documentazione di gara"

E' ammessa altresì la partecipazione di consorzi di imprese, ovvero, per le imprese stabilite in altri paesi membri dell'UE, nelle forme previste nei paesi di stabilimento. Ai consorzi, a seconda del tipo, si applica la disciplina prevista dagli Artt. 36 e 37 del codice dei contratti pubblici.

Nei casi predetti l'offerta dovrà essere unica e firmata da tutte le imprese costituenti il RTI/consorzio, salvo le ipotesi in cui il raggruppamento o consorzio sia già costituito. In tale ultima ipotesi l'offerta dovrà essere firmata solo dall'impresa mandataria.

E' ammesso l'avvalimento, secondo le modalità e la disciplina di cui all'Art. 49 del D.Lgs 163/2006 e all'Art. 24, commi 3 e 4, della L.R. 2007, n. 5, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti per la partecipazione e per l'esecuzione dell'appalto, qualora il fornitore si avvalga della capacità economico-finanziaria-tecnica di società terze, il concorrente dovrà allegare la documentazione richiesta dall'art. 49 del citato D.Lgs 163/06.

In caso di avvalimento la società dei cui mezzi si avvarrà la concorrente risponderà in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto.

Non è ammessa la partecipazione di imprese, anche in RTI o consorzio, che abbiano rapporti di controllo e/o collegamento, ai sensi dell'Art. 2359 cod. civ. , con altre imprese che partecipano alla gara singolarmente o quali componenti di altri RTI o consorzi, pena l'esclusione dalla gara sia delle imprese collegate, sia della impresa controllante che delle imprese controllate, nonché dei RTI o consorzi ai quali le imprese eventualmente partecipino.

Non è consentito che una ditta partecipi contemporaneamente alla gara singolarmente e quale componente di un raggruppamento d'impresa ovvero sia presente in più raggruppamenti d'impresa.

Relativamente ai consorzi di impresa, gli stessi non possono eseguire direttamente i servizi oggetto di gara, ma devono, a pena di esclusione, indicare le imprese consorziate esecutrici.

In caso di partecipazione di un consorzio di imprese, analogamente a quanto previsto per le A.T.I., l'offerta, a pena di esclusione, dovrà essere firmata sia dal legale rappresentante del consorzio che dalla/e impresa/e consorziata/e indicata/e quale/i esecutrice/i del servizio o fornitura.

Le A.T.I. ed i consorzi di imprese dovranno auto certificare, in sede di presentazione dell'offerta di essere in possesso dei requisiti di idoneità richiesti per l'ammissione.

La percentuale di tali requisiti dovrà essere pari o superiore rispetto a quella che, effettivamente ogni singola impresa intende svolgere. E' necessario infatti che la composizione, da presentarsi in sede di offerta, copra complessivamente il 100% dei requisiti richiesto. Ogni impresa riunita/consorzata non potrà comunque eseguire una percentuale di forniture e/o servizi maggiore rispetto a quella a cui si riferiscono i requisiti indicati in sede di candidatura.

Art. 8

(Validità dell'offerta)

Le offerte delle ditte rimangono ferme per 180 giorni dalla data di aggiudicazione.

Art. 9
(Anomalia delle offerte)

Saranno escluse le offerte in aumento rispetto alla base dell'appalto.

Verranno assoggettate a procedura di verifica le offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente capitolato, fatta salva la possibilità dell'Amministrazione di sottoporre comunque a verifica quelle offerte ritenute comunque anormalmente basse.

Art. 10
(Cauzione definitiva e provvisoria)

Le imprese partecipanti alla procedura di gara dovranno prestare cauzione, di validità non inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione dell'offerta nella forme e con le garanzie previste dall'articolo 54 della L.R. n. 5/2007, per un importo pari al 1% della somma a base d'asta.

Tale cauzione sarà svincolata entro trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva, salvo nei confronti dell'impresa aggiudicataria, nei confronti della quale sarà svincolata a seguito della stipula del contratto e della prestazione della cauzione definitiva.

Tale cauzione può essere prestata mediante:

- 1) deposito provvisorio sul C/C bancario per Depositi Cauzionali n. 205405, intestato Ente Foreste della Sardegna, da costituirsi presso il Servizio Tesoreria, Banca Nazionale del Lavoro, Via Vittorio Veneto, 09100 Cagliari, ABI 1005, CAB 04800;
- 2) fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da compagnia autorizzata, ai sensi della L. 348/82.

L'impresa aggiudicataria sarà tenuta a prestare una cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi del contratto stipulato, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi nelle forme e misure stabilite dal precitato art. 54 della L.R. 5/2007.

Art. 11
(Nomina commissione giudicatrice e sedute di gara)

Le offerte pervenute, secondo le modalità stabilite dall'art. 6 saranno esaminate e valutate da una apposita Commissione di Gara, nominata con determinazione dirigenziale, composta da un numero dispari di componenti variabile da tre a cinque, individuati, in prevalenza, tra persone competenti nelle materie oggetto dell'appalto.

La gara sarà dichiarata aperta dalla commissione nel seggio di gara, il giorno feriale successivo a quello di scadenza per la presentazione delle offerte, con inizio alle ore 10,30 presso la sede dell'Ente Foreste della Sardegna in viale Morello n. 86 a Cagliari e si procederà:

- 1) alla verifica dell'integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti, ed alla dichiarazione di irricevibilità dei plichi pervenuti tardivamente o non integri;
- 2) all'apertura dei plichi che superino positivamente la verifica di cui al precedente punto 1 ed alla verifica della presenza nei medesimi nonché della regolarità delle buste interne;
- 3) all'apertura delle buste contenenti la documentazione di gara e alla constatazione della presenza dei documenti ivi contenuti, verificandone la regolarità;
- 4) all'apertura delle buste contenenti l'offerta tecnica e del plico contenente la campionatura e alla constatazione della presenza dei contenuti, verificandone la regolarità.

Tale seduta della commissione giudicatrice sarà pubblica. Potranno parteciparvi i legali rappresentanti delle ditte o i loro delegati.

In caso di irregolarità formali, non compromettenti la *par condicio* fra i concorrenti e nell'interesse della stazione appaltante, il concorrente potrà essere invitato, a mezzo di opportuna comunicazione scritta, anche solo a mezzo fax o via e-mail, a completare o a fornire i chiarimenti opportuni.

La commissione giudicatrice, riunita in apposite sedute riservate, procederà alla valutazione sia della rispondenza dei beni e/o servizi offerti ai requisiti minimi richiesti, sia all'attribuzione dei punteggi secondo quanto stabilito dal presente capitolato.

Le buste contenenti le offerte economiche verranno aperte in seduta pubblica dove si procederà all'esame e alla verifica delle offerte economiche presentate ed alla verifica dell'esistenza di eventuali offerte anormalmente basse la cui eventuale valutazione verrà operata in seduta riservata.

In seduta pubblica ai concorrenti verrà data comunicazione della graduatoria alla conclusione di detto procedimento.

Le date delle sedute aperte al pubblico, diversa da quella iniziale di apertura dei plichi principali, saranno comunicate ai concorrenti a mezzo fax o e-mail, con congruo anticipo.

Le comunicazioni inerenti la gara in argomento verranno effettuate tramite fax o e-mail.

Sulle domande presentate verranno effettuati i controlli di legge per verificare l'attendibilità di quanto dichiarato e autocertificato.

Art. 12

(Stipulazione del contratto)

L'impresa è vincolata già dal momento in cui è a conoscenza dell'aggiudicazione provvisoria disposta in suo favore dalla commissione all'uopo preposta.

Il contratto sarà stipulato solo dopo l'approvazione degli atti della commissione e dei suoi esiti da parte dell'amministrazione così come disposto dall'art. 15 della L.R. 2007, n. 5.

Il contratto sarà stipulato in forma pubblico-amministrativa. Le relative spese di registrazione e bollo sono ad esclusivo carico dell'impresa aggiudicataria.

Nel termine assegnato dall'Ente il provvisorio aggiudicatario dovrà, a pena di revoca

dell'aggiudicazione, far pervenire alla stazione appaltante la seguente documentazione:

a) Certificato del casellario giudiziale e del certificato relativo ai carichi pendenti, o corrispondenti dichiarazioni sostitutive dei predetti certificati, rese ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 2000, n. 445, attestanti rispettivamente "di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa" nonché "di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali" .

Le predette certificazioni o dichiarazioni dovranno essere rese:

- per le ditte individuali: dal titolare;
- per le società in nome collettivo: da tutti i soci;
- per le società in accomandita semplice: dai soci accomandatari;
- per gli altri tipi di società: dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e da tutti i componenti dell'organo di amministrazione.

In caso di presentazione del certificato dei carichi pendenti si rammenta che tale certificato deve essere richiesto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale del luogo di residenza del richiedente;

b) Certificati o dichiarazione sostitutiva ex art. 46 D.P.R. 2000, n. 445, del certificato di iscrizione al registro delle imprese recante la dicitura antimafia di cui all'art. 9, comma 1, del D.P.R. 1998, n. 252, o per le imprese straniere, certificato equipollente, emesso in data anteriore a 6 mesi dalla data di aggiudicazione;

c) certificato di regolarità contributiva di cui all'art. 2, D.L. 210/2002, come modificato dalla legge di conversione 2002, n. 266 (DURC);

d) dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 2000, n. 445, in cui si attesti che all'impresa non è stata irrogata alcuna delle sanzioni o delle misure cautelari di cui al D.Lgs 231/2001 che le impediscono di contrattare con le pubbliche amministrazioni;

e) idoneo documento comprovante la costituzione della cauzione definitiva, emessa secondo le modalità e termini di cui all'articolo dedicato nel presente capitolato;

In caso di R.T.I. dovrà inoltre essere prodotta copia autentica del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza alla impresa capogruppo, ovvero dell'atto costitutivo del consorzio qualora non acquisito nel corso della procedura;

Scaduto detto termine, la stazione appaltante, quindi, verificherà se la documentazione prodotta dall'aggiudicatario provvisorio sia completa e formalmente e sostanzialmente regolare, e se l'aggiudicatario risulti in possesso dei requisiti dichiarati all'atto della presentazione dell'offerta; in caso affermativo, verrà disposta l'aggiudicazione definitiva a favore del concorrente con conseguente invito allo stesso per la stipula del contratto. In caso negativo, l'Ente dichiarerà decaduto il concorrente dall'aggiudicazione provvisoria, dandone comunicazione al medesimo.

Ove in tale ultimo caso la stazione appaltante non preferisca indire una nuova gara, procederà all'aggiudicazione provvisoria della gara al concorrente che segue nella graduatoria, che sarà

tenuto, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, a produrre la documentazione come sopra richiesta.

Nei confronti dell'aggiudicatario dichiarato decaduto la stazione appaltante potrà rivalersi in ogni caso sulla cauzione prestata a garanzia dell'offerta, che verrà perciò incamerata.

Resta ferma la necessità di acquisire nei confronti dell'aggiudicatario definitivo la documentazione di legge in materia di "antimafia".

In considerazione dell'urgenza di approvvigionamento dei beni, l'Ente si riserva di derogare al termine di cui all'art.15, comma 7, della L.R. 2007, n. 5.

PARTE III
OBBLIGHI CONTRATTUALI
Art. 13
(Termini di consegna)

Le consegne dovranno avvenire nei seguenti termini:

1. Entro 90 giorni consecutivi naturali relativamente ai capi di abbigliamento primaverili/estivi.
2. Entro 150 giorni consecutivi naturali relativamente ai capi di abbigliamento invernali.

Per i ritardi nelle consegne verranno applicate le penali di cui all'articolo 17 del presente disciplinare.

Relativamente agli articoli confezionati a misura, le quantità per taglia verranno comunicate in sede contrattuale.

La consegna si intende eseguita con la consegna della merce presso i magazzini dell'Ente.

L'impresa potrà richiedere lo spostamento dei termini di consegna solo per impedimenti o ritardi dovuti a cause di forza maggiore (alluvioni, incendi, scioperi ecc.) debitamente dimostrate con idonea documentazione accettata dall'Amministrazione.

L'evento di forza maggiore dovrà essere comunicato all'Amministrazione entro 5 giorni dal suo verificarsi. Decorso tale termine la causa di forza maggiore non viene riconosciuta e l'impresa è soggetta alle penalità previste dall'art. 17 per gli eventuali ritardi sull'esecuzione della fornitura.

Le istanze delle imprese tese ad ottenere lo slittamento del termine di esecuzione contrattuale, non giustificate da cause di forza maggiore, non verranno prese in considerazione. Non giustificano lo spostamento dei termini e pertanto non verranno prese inoltre in considerazione comunicazioni o richieste di chiarimenti.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si precisa che non rientrano tra le cause di forza maggiore l'interruzione dell'attività dell'impresa per ferie e/o festività, e non verranno prese in considerazione, .

Il protrarsi del ritardo per fatti dell'impresa per più di trenta giorni dal termine stabilito è considerato grave negligenza e potrà comportare la risoluzione contrattuale, fatta salva l'esecuzione della procedura in danno.

La risoluzione contrattuale determinerà l'incameramento della cauzione.

Art. 14

(Modalità delle consegne)

Le spedizioni sono accompagnate da distinte indicanti i colli ed i pesi, nonché gli estremi del contratto al quale la fornitura si riferisce nonché i certificati e le dichiarazioni previste dalla normativa vigente.

Sui colli deve essere indicata l'impresa mittente e sommariamente il contenuto.

Tutte le spese di imballaggio, di trasporto ed eventuali oneri connessi con le spedizioni sono a carico dell'impresa, la quale pertanto deve effettuare le consegne libere da qualunque spesa nei magazzini destinatari indicati in contratto.

Gli imballaggi debbono rispondere alle norme in vigore a secondo della natura dei beni da consegnare. Deterioramenti per negligenze ed insufficienti imballaggi od in conseguenza del trasporto conferiscono all'Amministrazione il diritto di rifiutare i beni, alla stregua di quelli scartati al collaudo, a tutto danno dell'impresa.

Art. 15

(Luogo di consegna)

Le consegne dovranno avvenire nei locali magazzino delle 6 sedi dei Servizi Territoriali dell'Ente, di Cagliari, Oristano, Nuoro, Sassari, Lanusei e Tempio Pausania.

Gli esatti indirizzi e i quantitativi suddivisi per taglia da consegnare in ogni sede, verranno comunicati con la stipula del contratto.

Art. 16

(Liquidazione e pagamento dei corrispettivi)

I corrispettivi dovuti sulla base del contratto saranno liquidati entro 60 giorni dalla data del verbale di collaudo ed a seguito di presentazione della relativa fattura, redatta secondo le norme in vigore e accompagnata dalla documentazione eventualmente indicata nel contratto.

La fattura potrà essere presentata per i prodotti consegnati e positivamente collaudati.

L'Amministrazione, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'impresa cui sono state contestate inadempienze nella esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.

La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica, che avviene in forma amministrativa, e non giudiziale.

Art. 17

(Penalità nell'esecuzione)

L'impresa, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, è soggetta a penalità quando:

- effettua in ritardo la consegna della fornitura: 2% dell'importo di aggiudicazione per ogni decade di ritardo;

- si rende colpevole di manchevolezze e deficienze nella qualità dei beni forniti o dei materiali impiegati: 2% dell'importo delle forniture non conformi;
- effettua in ritardo gli adempimenti prescritti, nel caso di rivedibilità dei beni in sede di collaudo, di invito al rifacimento e all'eliminazione di difetti o imperfezioni: 1 % dell'importo della fornitura oggetto dei prescritti adempimenti per ogni giorno di ritardo;
- non effettua, o effettua con ritardo, il ritiro dei prodotti rifiutati al collaudo, dai magazzini o dagli uffici in cui è avvenuta tale operazione: 1 % dell'importo delle forniture rifiutate;

L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti dell'impresa dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sulla cauzione.

L'addebito delle penali potrà, altresì, essere addebitato su eventuali ulteriori crediti dell'Impresa dipendenti da altri contratti.

Qualora la cauzione dovesse ridursi per l'applicazione di penali, l'impresa dovrà provvedere al suo reintegro entro 10 giorni dalla comunicazione dell'Amministrazione.

PARTE IV

COLLAUDO DELLA FORNITURA

Art. 18

(Collaudo)

Il collaudo deve accertare che i beni forniti dall'impresa presentino i requisiti richiesti dal contratto, o dai capitolati tecnici dallo stesso richiamati, ovvero i requisiti espressi dai campioni e dai certificati esibiti in sede di gara ed accettati dall'Amministrazione.

Il collaudo verrà eseguito da dipendenti dell'amministrazione o, eventualmente, da soggetti esterni all'uopo incaricati.

Alle operazioni di collaudo l'impresa può farsi rappresentare da propri incaricati. L'assenza di rappresentanti dell'impresa è considerata come acquiescenza alle constatazioni ed ai risultati cui giungono i collaudatori, e gli eventuali rilievi e determinazioni sono comunicati all'impresa, tempestivamente, a mezzo di lettera raccomandata.

Ai fini delle suddette verifiche i collaudatori potranno prelevare, a campione, dei capi dalle forniture eseguite, i quali verranno inviati ad uno o più laboratori e/o Organismi di Certificazione che provvederanno a testarne le proprietà espresse in sede di gara.

La scelta dei soggetti a cui far eseguire i suddetti test verrà effettuata esclusivamente dall'Amministrazione.

I costi per le suddette verifiche sono a carico dell'Ente, salvo il caso di risultato negativo anche di uno solo dei test, nel qual caso i costi saranno a carico dell'impresa.

Art. 19

(Luoghi delle operazioni di collaudo)

Fatte salve le verifiche eventualmente disposte presso gli organismi di certificazione, i controlli sulla fornitura verranno effettuati nei locali degli uffici o dei magazzini dove è avvenuta la consegna, entro 30 giorni dalla data stessa di consegna.

Qualora ritenuto opportuno dall'Amministrazione, le verifiche potranno preliminarmente essere eseguite presso i magazzini o centri di produzione dell'impresa. In tal caso le spese relative alla missione del personale incaricato per l'esecuzione del collaudo, saranno a carico dell'Ente stesso.

Sarà inoltre facoltà dell'Ente eseguire visite di controllo durante le fasi di produzione degli articoli ordinati.

Art. 20

(Metodologie di collaudo)

I collaudatori sottopongono ad esame, a loro scelta, le quantità di prodotti che ritengono necessario, senza che l'impresa possa elevare contestazioni o pretese.

I collaudatori possono eseguire anche esami o prove a campione, nell'intesa che i risultati ottenuti sopra le percentuali di prodotti esaminati si estendano a tutta la partita.

I prodotti che vengono deteriorati per l'esecuzione di prove, accertamenti, analisi, sono a carico dell'impresa, alla quale vanno restituiti nello stato in cui si trovano, dopo le operazioni relative.

Tali prodotti andranno in questo caso sostituiti entro il termine massimo di giorni 15.

Art. 21

(Risultati di collaudo)

I collaudatori, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, possono:

- 1) accettare i prodotti;
- 2) rifiutare, in tutto o in parte, i prodotti;
- 3) dichiarare rivedibili, in tutto o in parte i prodotti.

Sono rifiutate le forniture che risultano difettose o in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche od ai campioni.

Salvo diversa indicazione contrattuale, l'impresa ha l'obbligo di ritirare e di sostituire a sua cura e spesa i prodotti non accettati al collaudo entro 7 giorni dalla data del verbale, dei collaudatori da cui risulti l'avvenuto rifiuto; o dalla data della lettera raccomandata dell'Amministrazione di notifica del rifiuto, ove l'impresa non abbia presenziato al collaudo. Possono essere dichiarati rivedibili quei prodotti che presentano difetti di lieve entità, cioè non risultano perfettamente conformi alle prescrizioni tecniche o ai campioni presentati, e per essi si ritiene che possano essere posti nelle condizioni prescritte, salvo l'applicazione di eventuali penali per ritardata consegna.

In via di eccezione, l'Amministrazione, su conforme proposta dei collaudatori, può accettare, con adeguata svalutazione, le forniture di beni non perfettamente conformi ai campioni od alle prescrizioni tecniche richiamate in contratto.

Il regolare collaudo dei prodotti non esonera comunque l'impresa per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della collaudazione ma vengano in seguito accertate.

Art. 22

(Difetti di costruzione e garanzie dell'impresa)

L'impresa garantisce i prodotti da tutti gli inconvenienti non derivanti da forza maggiore, per il periodo di garanzia del prodotto indicato nell'offerta, o comunque per un periodo non inferiore a 12 mesi dalla data di effettiva consegna.

L'impresa pertanto è obbligata a eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo nei beni forniti, dipendenti o da vizi di costruzione o da difetti dei materiali impiegati.

Entro 15 giorni dalla data della lettera dell'Amministrazione con cui si notificano i difetti riscontrati e si rivolge invito ad eliminarli, l'impresa è tenuta ad adempiere a tale obbligo.

A garanzia di tale obbligo, l'Amministrazione può sospendere i pagamenti eventualmente ancora non effettuati in contratto, ovvero, in mancanza, i pagamenti dovuti alla impresa in relazione ad altre forniture in corso con l'Amministrazione.

PARTE V

NORME FINALI

Art.23

(Cause di esclusione)

Oltre alle cause espressamente previste, si procederà all'esclusione dalla presente gara anche nel caso in cui il plico contenente l'offerta economica non sia confezionato con le modalità prescritte. Si darà luogo all'esclusione dell'impresa per difformità dell'offerta rispetto ai requisiti minimi ovvero perché manchi o sia incompleta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara. In ogni caso vi sarà l'esclusione dell'impresa laddove non sia osservata una prescrizione del bando, del disciplinare imposta a pena di esclusione, nullità, validità ecc. oppure da considerarsi come tassativa in forza dell'espressione letterale utilizzata.

Art. 23

(Controversie)

Le controversie insorte fra l'amministrazione e l'impresa possono essere risolte da un collegio arbitrale composto da tre persone, di cui uno nominato da ciascuna parte e l'altro, di comune accordo, dagli arbitri.

Venendo a mancare, per qualsiasi causa durante il corso del giudizio arbitrale, uno degli arbitri, provvede alla sua tempestiva sostituzione l'autorità o la parte che aveva nominato l'arbitro mancante.

Il collegio arbitrale si riunisce presso l'amministrazione e decide secondo le norme di diritto, anche in ordine alle spese e agli onorari del giudizio.

Contro la pronuncia arbitrale è ammessa l'impugnazione secondo le disposizioni del codice di procedura civile.

La richiesta di arbitrato deve contenere chiaramente i termini della controversia e l'indicazione della persona scelta come arbitro, e deve essere notificata nella forma delle citazioni (a mezzo cioè di ufficiale giudiziario).

Durante il giudizio arbitrale di cui ai precedenti articoli e fino alla pronuncia del lodo, per garantire le continuità del servizio o delle forniture, l'impresa non può esimersi dal continuare nelle sue prestazioni contrattuali.

Qualora l'impresa si rifiuti, l'Amministrazione ha diritto di commettere ad altri la fornitura di cui abbisogni, nei modi e termini che crederà più opportuni.

In questo caso il prezzo che fosse pagato in più di quello dovuto per contratto, viene rimborsato dall'impresa.

Per la risoluzione giudiziale delle vertenze, il Foro competente è quello territoriale di Cagliari.

Art.24

(Foro competente)

Per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il foro di Cagliari.

Art.25

(Finanziamento)

La spesa derivante dall'esecuzione dei lavori previsti dal presente disciplinare graverà sulle risorse disponibili del Bilancio dell'Ente Foreste Sardegna esercizio 2007 UPB 05.02 Capitolo 050208

Art.26

(Diritto di accesso)

E' garantito alle ditte concorrenti l'accesso ai documenti amministrativi relativi alla presente gara.

Il diritto è esercitabile solo dopo la conclusione del procedimento con l'aggiudicazione provvisoria.

Art.27

(Trattamento dei dati personali)

L'Ente Foreste Sardegna si ritiene autorizzato al trattamento dei dati personali relativi alle ditte partecipanti alla gara, nei limiti ed ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive integrazioni e modificazioni, esclusivamente per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, in ottemperanza dell'art. 18 del D.Lgs. 196/2003.

I dati forniti, richiesti in base ad obbligo di legge ed unicamente ai fini della costruzione del rapporto commerciale ed al suo mantenimento, saranno raccolti, trattati ed archiviati mediante procedimenti informatici e manuali (archivi cartacei), ad accesso selezionato, secondo le disposizioni di legge.

L'eventuale diffusione dei dati trattati ad altri soggetti sarà consentita nei soli limiti del perseguimento delle finalità istituzionali e delle norme stabilite dalla legge e dai regolamenti.

Alle imprese concorrenti saranno comunque riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/2003.

Art.28

(Chiarimenti ed informazioni complementari)

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del bando di gara, del presente disciplinare ed in generale sugli altri documenti di gara, potranno essere richiesti al Responsabile del Procedimento sotto indicato; le richieste, formulate in lingua italiana, dovranno essere trasmesse a mezzo fax al n. 0702799207.

L'Ente e/o la commissione giudicatrice, si riserva di richiedere ai concorrenti di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate, con facoltà di assegnare, a tal fine, un termine perentorio entro cui le imprese offerenti devono far pervenire i detti completamenti e/o chiarimenti, pena l'esclusione della gara.

Art.29

(Responsabile del procedimento)

Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 163/2006 il Responsabile del procedimento è l'Ing Mauro Merella.

Il Direttore del Servizio

Antonio Casula